

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3751 del 06/10/2016
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208, LR 13/2015 - RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO, RIUTILIZZO E RIVENDITA DI MATERIALI INERTI DESTINATI A RECUPERO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE RIOLO TERME, LOCALITA' BORGO RIVOLA, VIA CADUTI DI CRIVELLARI N. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3869 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, ART. 208, LR n. 13/2015 – RECTER SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO, RIUTILIZZO E RIVENDITA DI MATERIALI INERTI DESTINATI A RECUPERO, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE RIOLO TERME, LOCALITA' BORGIO RIVOLA, VIA CADUTI DI CRIVELLARI N. 3 –

IL DIRIGENTE

PREMESSO che alla Società Cava Pietralunga Srl (PIVA: 0117290395) con sede legale e impianto in Comune di Riolo Terme, località Borgo Rivola, Via Caduti di Crivellari n. 3:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1288 del 15/04/2013 veniva rinnovata, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006 e smi, l'autorizzazione per la gestione dell'impianto di trattamento, mediante frantumazione/macinazione e miscelazione (R5) di rifiuti inerti non pericolosi destinati a recupero, fino alla data del 30/04/2023;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1287 del 15/04/2013 veniva rilasciata, ai sensi degli artt. 269 e 281 del Dlgs n.152/2006 e smi, l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'attività di trattamento, mediante frantumazione/macinazione e miscelazione di rifiuti inerti non pericolosi destinati a recupero
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3137 del 15/10/2015 veniva rilasciata, ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;

VISTA la nota presentata ad Arpae Sac Ravenna in data 02/05/2016 (PGRA 4953), con cui Recter Srl (P.IVA. 01479200394), con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13:

- comunica:

- che in data 29/06/2016 è stato sottoscritto contratto di affitto di ramo d'azienda (redatto dal Notaio Vincenzo Palmieri, registrato a Lugo il 06/07/2016 al n. 2614), tra la Società Cava Pietralunga Srl, con sede legale in Comune di Riolo Terme, località Borgo Rivola, Via Caduti di Crivellari n. 3, e la Recter Srl con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13;
 - che tra gli elementi oggetto di tale contratto vi è anche la gestione, del sito di Via Caduti di Crivellari n. 3, località Borgo Rivola, Comune di Riolo Terme, delle attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi e autorizzate con i provvedimenti sopracitati;
- richiede la voltura della titolarità delle autorizzazioni di cui ai provvedimenti del dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1288 del 15/04/2013, n. 1287 del 15/04/2013 e n. 3137 del 15/10/2015 da Società Cava Pietralunga Srl (PIVA: 0117290395) a Recter Srl;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per la gestione dei rifiuti;

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 21669/2016, emerge che:

- con contratto di affitto di ramo d'azienda, redatto dal Notaio Vincenzo Palmieri, registrato a Lugo il 06/07/2016 al n. 2614), la Società Cava Pietralunga concede in affitto alla società Recter Srl il ramo aziendale relativo alle attività di gestione dei rifiuti nell'impianto in oggetto, senza alcuna variazione in termini funzionali, operativi e strutturali rispetto a quanto autorizzato con i provvedimenti del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1288 del 15/04/2013, n. 1287 del 15/04/2013 e n. 3137 del 15/10/2015;
- tale contratto d'affitto ha durata pari a 18 mesi a decorrere dal 29/06/2016 ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori 18 mesi, salvo diniego di proroga di una delle due parti. Qualora non debitamente prorogato, il contratto di locazione ha durata inferiore a quella dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che è fissata al 30/04/2023 e pertanto, in assenza del titolo di disponibilità dell'area, tale autorizzazione decadrà automaticamente;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, è stato accertato il successivo rinnovo annuale dell'iscrizione avvenuta in data 14/04/2014 della Recter Srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività e pertanto non si procederà alla voltura della titolarità delle singole autorizzazioni in premessa citate, ma si procederà al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio, riutilizzo e rivendita di materiali inerti destinati a recupero, svolta nell'impianto sito in Comune di Riolo Terme, località Borgo Rivola, Via Caduti di Crivellari n. 3, che ricomprenderà le seguenti autorizzazioni:
 - > alla gestione rifiuti (ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi) di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1288 del 15/04/2013,
 - > alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) di cui al provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1287 del 15/04/2013,
 - > allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n. 152/2006 e smi), di cui al provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3137 del 15/10/2015,ferme restando le condizioni e limitazioni precedentemente impartite con i provvedimenti stessi;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

CONSIDERATO che per l'esercizio di operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle attività riferita alla gestione dei rifiuti è determinata secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 soprarichiamata;

DATO ATTO che per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti nell'impianto oggetto dell'autorizzazione n. 1288 del 15/04/2013, la garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è già determinata nello stesso provvedimento autorizzativo e in proposito il vecchio gestore ha provveduto a

favore della Provincia di Ravenna. La garanzia finanziaria in essere dovrà pertanto essere adeguata, con riferimento al presente atto, anche in termini di beneficiario alla luce del nuovo riparto di competenze;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Berardi Silvia, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dell'affitto del ramo aziendale relativo alle attività di gestione dei rifiuti, riutilizzo e rivendita di materiali inerti destinati al recupero, nell'impianto in oggetto sito in Comune di Riolo Terme, località Borgo Rivola, Via Caduti di Crivellari n. 3, da parte della Società Cava Pietralunga Srl (PIVA: 0117290395) a favore di Recter Srl (P.IVA. 01479200394) avente sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13 (contratto di affitto di ramo d'azienda, redatto dal Notaio Vincenzo Palmieri in data 29/06/2016 e registrato a Lugo il 06/07/2016 al n. 2614);
2. DI AUTORIZZARE la Società **Recter Srl** (P.IVA: 01479200394) con sede legale in Faenza, Via Deruta n. 13, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi all'esercizio di operazioni di trattamento, mediante frantumazione/macinazione e miscelazione (R5) di rifiuti inerti non pericolosi destinati a recupero, al riutilizzo e rivendita di materiali inerti destinati al recupero, nell'impianto sito in Riolo Terme, località Borgo Rivola, Via Caduti di Crivellari n. 3, come di seguito indicato;
3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **l'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di trattamento, mediante frantumazione/macinazione e miscelazione (R5) di rifiuti inerti non pericolosi destinati a recupero;
 - **l'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
 - **l'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
4. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione unica sostituisce le precedenti autorizzazioni settoriali, in premessa citate, e precisamente quelle di cui ai provvedimenti del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1288 del 15/04/2013, n. 1287 del 15/04/2013 e n. 3137 del 15/10/2015, che si intendono pertanto revocate.
5. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti (trattamento, mediante frantumazione/macinazione e miscelazione (R5) di rifiuti inerti non pericolosi destinati a recupero) **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore deve adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente atto autorizzativo, o prestare a favore di questa Agenzia nuova garanzia finanziaria, secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **120.000,00 €**.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;

- fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti nell'impianto devono avere durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni.

Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività di gestione dei rifiuti possono essere proseguite alle condizioni indicate nell'autorizzazione vigente;

6. DI DARE ATTO atto che la garanzia finanziaria richiesta al precedente punto 4. per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. DI FISSARE il termine di validità della presente autorizzazione al **30/04/2023**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**;
8. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di trattamento, mediante frantumazione/macinazione e miscelazione (R5) di rifiuti inerti non pericolosi destinati a recupero ,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi,
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
9. DI DARE ATTO che Arpae esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
10. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, il presente provvedimento autorizzativo alla Società interessata;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO MEDIANTE FRANTUMAZIONE/MACINAZIONE E MISCELAZIONE (R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI DESTINATI A RECUPERO.

Condizioni:

L'attività di trattamento e recupero (R5) consiste nella frantumazione/macinazione e miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materiali destinati al riutilizzo per sottofondi stradali, rilevati e ripristini ambientali. Il trattamento viene effettuato con l'utilizzo di un'apposita struttura per la frantumazione e macinazione posizionata nell'area dell'impianto.

Prescrizioni:

1. I rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero (R5) per i quali è ammesso lo stoccaggio provvisorio e il successivo trattamento mediante frantumazione/macinazione e miscelazione sono esclusivamente i seguenti:

- a) *Materiali inerti di natura lapidea provenienti da scavi, demolizioni e costruzioni purché privi di amianto. Intonaci e calcestruzzo armato e non. Refrattari vari. Sfridi e scarti di materiali composti a base di cemento e di prodotti ceramici crudi e cotti smaltati*

Codice Cer	Descrizione rifiuto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 100309 e 100310
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche diversi da quelli di cui alla voce 161103
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diverse da quelle di cui alla voce 161105
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 02 02	vetro
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, e 170903

- b) *Sfridi e rottami di ceramica cotta e ceramica cruda non smaltata. Fanghi palabili derivanti dall'industria ceramica*

Codice Cer	Descrizione rifiuto
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico (scarto crudo ceramico)
10 12 06	stampi per ceramica di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	sfridi e scarti di ceramica cruda non smaltata, scarti crudi ceramici formati e non
17 01 03	mattonelle e ceramiche

c) Sfridi di gesso

Codice Cer	Descrizione rifiuto
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

d) Fanghi bianchi provenienti dall'attività di estrazione dell'acido tartarico

Codice Cer	Descrizione rifiuto
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

e) Sabbie, terre e scorie provenienti da fonderie

Codice CER	Descrizione rifiuto
10 09 03	scorie di fusione di materiali ferrosi
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate nella fusione di materiali ferrosi, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 99	sabbie di fonderia (di materiali ferrosi)
10 10 03	scorie di fusione di materiali non ferrosi
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate nella fusione di materiali non ferrosi, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 99	sabbie di fonderia (di materiali non ferrosi)

f) Polveri e sabbie esauste da sabbiatura di materiali ferrosi

Codice CER	Descrizione rifiuto
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116

g) Sfridi di rocce e pietre provenienti da operazioni di molatura e levigatura, da manutenzione delle strutture ferroviarie. Fanghi costituiti da inerti

Codice CER	Descrizione rifiuto
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
19 12 09	minerali (ad esempio sabbie, rocce)

h) Vetro

Codice CER	Descrizione rifiuto
19 12 05	vetro prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti

i) Ceneri di combustione

Codice CER	Descrizione rifiuto
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 03	ceneri leggere da torba o legno non trattato

Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento e recupero (R5) nell'impianto.

I rifiuti in attesa di recupero possono essere stoccati in impianto per un periodo non superiore ad 1 anno.

- 2) L'attività di trattamento e recupero consiste nella frantumazione/macinazione e miscelazione di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di materiali destinati al riutilizzo per sottofondi stradali, rilevati e ripristini ambientali. I rifiuti costituiti da miscele bituminose sono destinati al recupero per la produzione di conglomerati bituminosi.

Il trattamento viene effettuato con l'utilizzo di un'apposita struttura per la frantumazione e macinazione posizionata nell'area dell'impianto.

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la potenzialità annua di trattamento (**R5**) dell'impianto è fissata complessivamente in **10.000 tonnellate/anno**.

- 3) I rifiuti di cui al precedente punto 1 lettera a) devono essere privi di amianto. Il ritiro dei rifiuti identificati con codice Cer di cui al capitolo 10 è vincolato ad un invio preventivo, ad Arpa Servizio Territoriale, della documentazione attestante la provenienza e le caratteristiche dei rifiuti nonché del programma di conferimenti dei Cer sopra indicati con cadenza settimanale, al fine di consentire alla sopracitata autorità di controllo di poter effettuare, quando opportuno, specifici sopralluoghi e relativi campionamenti.

La data di emissione dei certificati analitici relativi alle caratterizzazioni non dovrà essere antecedente a sei mesi.

Dovrà essere garantita la "tracciabilità" delle operazioni di campionamento e le relative analisi; tali documenti (verbali di campionamento e relative analisi sui rifiuti) costituiscono ai sensi dell'art. 258 del DLgs n. 152/2006 "atto pubblico" essendo documentazione avente lo scopo di attestare fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità verso un pubblico ufficiale. Pertanto, tale documentazione dovrà presentare le caratteristiche di tali atti.

- 4) I rifiuti identificati con i codici Cer 10 09 99 e 10 10 99 devono provenire esclusivamente da fonderie di ambito locale e la loro qualità deve essere documentata analiticamente.

- 5) I fanghi di cui al codice Cer 10 12 13 sono ammessi all'impianto solo se sottoposti a preventiva disidratazione, mediante filtropressatura, tale da garantire un contenuto di acqua inferiore al 50% e per cui deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo idonea evidenza documentale.

- 6) Per le tipologie di rifiuti identificati da una cosiddetta "voce a specchio" devono essere tenute presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, certificazioni analitiche (effettuate con cadenza annuale e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione) che attestino la non pericolosità del rifiuto.

- 7) Le singole tipologie di rifiuti devono presentare caratteristiche qualitative conformi ai requisiti previsti, per i corrispondenti materiali, dal DM 05/02/1998 e s.m.i.. I rifiuti destinati a recupero possono essere miscelati con altri materiali inerti di cava di recupero che vengono detenuti in deposito nell'area dell'impianto. Per le diverse miscele di materiale da destinare a recupero si deve procedere ad idonea caratterizzazione e/o certificazione (comprensiva di test di cessione conforme ai limiti fissati nell'Allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i.) per garantirne la qualità con cadenza almeno semestrale ovvero per partite omogenee di 1000 m³. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione per i controlli.

- 8) I residui dell'attività di trattamento che non risultassero idonei al riutilizzo devono essere conferiti ad impianti autorizzati per lo smaltimento.

- 9) I rifiuti speciali costituiti da terre e sabbie di fonderia, residui di sabbiatura e ceneri di combustione possono essere aggiunti ai materiali inerti in quantità non superiori al 15% in peso.

- 10) Le zone destinate, rispettivamente, allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti destinati al trattamento e al deposito dei materiali/prodotti finiti devono essere chiaramente separate dai depositi dei materiali di cava e devono essere gestite in modo da evitare accumuli di acqua piovana a contatto con i rifiuti.
- 11) Devono essere adottate tutte le misure necessarie a limitare la diffusione di polveri dagli impianti di frantumazione/macinazione e dalle zone di stoccaggio. I cumuli di materiali e le aree interessate devono essere periodicamente annaffiati. L'altezza dei cumuli dei materiali da lavorare deve essere limitata a livelli di sicurezza e comunque tale da limitarne l'impatto paesaggistico.
- 12) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare che i mezzi di trasporto provochino l'imbrattamento dei piani viabili.
- 13) Devono essere adottati idonei interventi di mitigazione dell'impatto acustico previsto dalla normativa vigente in materia.
- 14) È fatto comunque salvo il rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, sicurezza, igiene del lavoro. Sono fatti salvi tutti gli altri eventuali obblighi rispetto all'agibilità e sicurezza degli impianti.
- 15) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché al formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero di tutti gli analoghi adempimenti stabiliti in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto delle attività di recupero e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
Per i rifiuti indicati con il codice generico CER XXYY99 nei formulari e nel registro di carico/scarico (ovvero nelle corrispondenti Schede SISTRI) deve comunque essere specificata una denominazione descrittiva della tipologia.


CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALICondizioni

- a) Le acque da scaricare sono costituite da acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR n.286/05, provenienti dal dilavamento del materiale accumulato e derivante dalla macinatura di ghiaia proveniente da altre cave e di materiali inerti provenienti da demolizioni edili accumulati nelle platee di stoccaggio;
- b) *Le suddette acque subiscono un trattamento in continuo in una serie di bacini di sedimentazione e, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, vengono scaricate nel Rio Calandra, sottobacino idrografico del Fiume Senio (bacino del Fiume Reno).*

Prescrizioni

- 1 Lo scarico è relativo ad acque reflue di dilavamento provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'attività di lavorazione di materiali inerti di altre cave e alla frantumazione di rifiuti.
- 2 Lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n. 152/06.
- 3 Con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del DLgs n. 152/06, firmato da tecnico abilitato, limitatamente ai parametri Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi Totali, pH, Ferro, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli.
- 4 Il pozzetto di prelievo ai fini del controllo deve essere idoneo al prelevamento di campioni delle acque reflue (conforme alla normativa tecnica prevista in materia). Esso va mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del DLgs 152/06 e smi. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.
- 5 Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti d'ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti allo scarico.
- 6 Va effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, così come è indicato dalla Norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5, e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice deve fornire a corredo dell'impianto.
- 7 Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di sedimentazione. Le procedure di smaltimento dei fanghi raccolti dovranno essere conformi alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti stabilite dal DLgs n. 152/06 – Parte Quarta. La documentazione relativa alle manutenzioni eseguite e all'avvenuto smaltimento periodico dei fanghi va conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza.
- 8 La ditta deve essere in possesso del registro di carico e scarico vidimato, ove vanno annotate tutte le asportazioni di fanghi. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti vanno conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
- 9 Il punto di prelievo, ai fini del controllo della qualità dello scarico, è indicato con la dicitura "pozzetto di prelevamento " nello stralcio della planimetria della rete fognaria completa - scala 1:1000 – allegata alla presente autorizzazione. La planimetria della rete fognaria completa, scala 1:1000 va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.

- 10 Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione ad Arpae Sac e Arpae Servizio Territoriale.
- 11 Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.



CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Tutte le operazioni di riduzione volumetrica, vagliatura e frantumazione, devono essere svolte utilizzando le migliori tecniche disponibili. In tal senso la zona individuata ad ospitare il frantoio a martelli, dovrà essere delimitata perimetralmente, anche con paratie mobili, al fine di evitare il diffondersi di polveri oppure mediante sistema di bagnatura. In proposito il frantoio utilizzato dalla Ditta è dotato di impianto di irrigazione per l'abbattimento delle polveri.
2. Dovrà essere previsto, in tutte le aree di movimentazione, lavorazione e stoccaggio un sistema di bagnatura;
3. I camion in uscita dall'area di lavorazione devono obbligatoriamente essere coperti e procedere al lavaggio/pulizia delle ruote, prima di immettersi su strada ad uso pubblico;
4. La Ditta è tenuta a dotarsi di apposito anemometro che rilevi: velocità, direzione del vento e sensore di pioggia. La velocità di soglia del vento per la bagnatura dovrà essere indicativamente pari a 5/6 m/sec. Qualora lo strumento dovesse misurare valori di velocità del vento superiori a 6 m/s, dovranno essere sospese tutte le operazioni che generano emissioni diffuse.
5. La Ditta è inoltre tenuta al rispetto di quanto indicato nella Procedura Operativa per la gestione delle emissioni diffuse, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione. Qualsiasi variazione alla Procedura dovrà essere preventivamente concordata con la SAC e il Servizio Territoriale ARPAE competente.
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata**. La Ditta dovrà annotare su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE - Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:
 - l'attivazione e la durata degli interventi di bagnatura, l'attivazione e la durata delle operazioni di pulizia dei piazzali e della viabilità interna;
 - i periodi di utilizzo del frantoio;
 - per eventuali procedure aggiuntive o procedure che si discostino da quelle proposte, la Ditta è tenuta ad annotare, in maniera esaustiva, le motivazioni sul registro di cui sopra.

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI

SISTEMI DI MITIGAZIONE UTILIZZABILI IN IMPIANTO

L'impianto in oggetto, come evidenziabile dalla planimetria allegata al presente documento (allegato 1), può essere divisa in due aree principali: la prima in rosso che identifica la zona di lavorazione e di stoccaggio/deposito delle materie prime e la seconda invioletto che identifica la zona adibita allo svolgimento delle attività di recupero rifiuti inerti (R5) svolte da Cava Pietralunga mediante specifica autorizzazione ai sensi dell'art 208 del D lgs 152/06 e smi (Provv. 1288 del 15/04/2013) e al relativo deposito del materiale recuperato.

Zona di lavorazione

La zona di lavorazione è identificata dalla presenza di un frantoio fisso mediante il quale vengono svolte attività di riduzione volumetrica atta ad ottenere materiale dalla granulometria commercialmente desiderata.

Tale apparecchiatura rappresenta la principale fonte di polveri diffuse di quest'area e pertanto si provvederà a dotare l'impianto di un cannone nebulizzatore mobile atto ad abbattere le polveri aerodisperse prodotte nel corso della macinazione.

Essendo la tramoggia di carico che convoglia il materiale al nastro trasportatore la principale fonte di polveri è presente un sistema di nebulizzazione/brumizzazione fisso proprio a cavallo tra la bocca di uscita della tramoggia ed il nastro trasportatore.

All'interno dell'area sono presenti cumuli di materia prima in giacenza per la vendita che non possiedono caratteristiche fisiche (soprattutto granulometriche) tali da determinare particolari fenomeni di pulverulenza. Ciò nonostante fenomeni ventosi potrebbero provocare innalzamenti indesiderati di polveri.

Dalla valutazione dell'Atlante Eolico Italiano il sito non presenta statisticamente fenomeni ventosi superiori a 4 m/s ma l'impianto provvederà comunque a dotarsi di anemometro. Qualora lo strumento dovesse misurare valori tra 4-6 m/s l'impianto provvederà immediatamente ad attivare il cannone nebulizzatore e gli altri sistemi di bagnatura; nel caso in cui si dovesse superare il valore di 6 m/s si provvederà a sospendere tutte le operazioni in quel momento in essere.

In prossimità dell'ingresso dell'impianto che corrisponde tra l'altro anche all'ingresso alla zona di lavorazione è presente un sistema di abbattimento polveri mediante irrigatore dinamico.

Visto il traffico limitato dei mezzi da e per l'impianto si ritiene tale sistema sufficiente per limitare la polverosità data dal passaggio dei mezzi. Inoltre è previsto una pulizia programmata della viabilità interna ed una bagnatura della stessa soprattutto nei periodi di maggior caldo a seguito di protratti periodi di siccità.

Zona di Recupero

I rifiuti che possono essere conferiti presso l'impianto per le operazioni di recupero sono fisicamente differenti tra di loro e per questo motivo è prevista una ben precisa determinazione logistica che tiene conto di queste caratteristiche nonché delle operazioni a cui devono essere sottoposti. In particolare si è provveduto a allocare in zone prossimali tutti quei rifiuti che devono essere sottoposti a processi di frantumazione/macinazione al fine di garantire una bagnatura ogni qual volta le caratteristiche fisiche o le condizioni

climatiche lo richiedano. La bagnatura viene effettuata mediante cannone nebulizzatore mobile.

Il processo di frantumazione/macinazioni effettuato mediante l'utilizzo di un impianto mobile è anch'esso dotato a bordo macchina di sistema di abbattimento polveri.

Essendo le operazioni di carico del materiale da frantumare e dello scarico del materiale frantumato quelle a maggiore impatto potenziale l'impianto mobile che si utilizza è dotato di un sistema di abbattimento in prossimità della tramoggia di carico ed uno sotto la camera di macinazione prima che il materiale cada sul nastro trasportatore di uscita (Fig.1).




Figura 1: Localizzazione dei nebulizzatori a bordo macchina.

In base a quanto detto sulle procedure da tenere in caso di ventosità vale quanto detto per la zona di lavorazione: 4-6 m/s attivazione del nebulizzatore, oltre i 6 m/s sospensione delle attività.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MITIGAZIONE

Oltre alle sopra esposte modalità di mitigazione del potenziale effetto impattante dei processi operativi che avvengono all'interno dell'impianto si tiene conto anche della pulizia/bagnatura delle aree di stoccaggio/deposito nonché della viabilità interna.

L'impianto che si estende per una superficie complessiva di 65.000 mq è costituita per 200 mq di superficie pavimentata e la restante parte è costituita da superficie non pavimentata ricoperta da stabilizzato.

Per quanto riguarda quindi la superficie pavimentata si provvede all'effettuazione di una pulizia mediante utilizzo di spazzatrice mentre per quanto riguarda il resto della superficie non pavimentata si provvede a svolgere operazioni di ricompattamento mediante apposita macchina operatrice (es. rullo). Inoltre sia nel caso dell'area pavimentata che di quella non pavimentata sarà effettuare idonea bagnatura mediante uno di questi sistemi:

- sistema di irrigazione mobile con cisterna collegata;
- utilizzo di autobotte dotata di spruzzatori normalmente adoperati per il lavaggio delle strade
- utilizzo di piccole botti carrellate che si usano in agricoltura da poter movimentare i uno dei mezzi di movimentazione presenti in impianto;
- motopompa.

Per quanto riguarda la frequenza di utilizzo dei processi di mitigazione è possibile suddividere le modalità operative in due distinti periodi dell'anno: il periodo autunnale-invernale ed il periodo primaverile-estivo.

Periodo autunnale-invernale (Ottobre-Marzo)

In questo periodo si prevede una pulizia della viabilità interna e dei piazzali bimestrale. Bimestrale sarà anche il processo di compattazione della viabilità interna. I processi di bagnatura dei cumuli, della viabilità interna e dell'area pavimentata, invece, avverranno solo in caso di siccità tenendo inoltre sempre conto di quanto indicato dall'anemometro in termini di ventosità. L'utilizzo del cannone nebulizzatore nei processi di macinazione area di lavorazione ed area di recupero si avrà solo in caso di bassissima umidità del materiale da lavorare mentre l'utilizzo dell'irrigatore dinamico in ingresso avverrà due volta al giorno all'apertura dell'impianto e all'avvio delle operazioni lavorative pomeridiane per 15' ma non verrà attivato in caso di pioggia. In tabella 1 si riporta la schematizzazione di quanto appena descritto.

AREA DI INTERESSE	MODALITA' DI MITIGAZIONE EMISSIONI DIFFUSE	FREQUENZA	DURATA
Zona di Lavorazione (MACINAZIONE)	Cannone nebulizzatore + sistema di nebulizzazione fissa su tramoggia di carico	In caso di siccità e vento	Per tutto il periodo di operatività
Zona di Lavorazione (RECUPERO)	Cannone nebulizzatore + sistema di nebulizzazione a bordo macchina	In caso di siccità e vento	Per tutto il periodo di operatività
Area di stoccaggio/deposito cumuli	Bagnatura mediante cannone nebulizzatore	In caso di siccità e vento	15 min. cumulo
Viabilità interna	Bagnatura mediante sistema di irrigazione mobile	In caso di siccità e vento	-
	Compattazione del manto stradale	Bimestrale	-
Area pavimentata/asfaltata	Pulizia mediante spazzatrice	Bimestrale	-
	Bagnatura mediante sistema di irrigazione mobile	In caso di siccità e vento	-
	Bagnatura ingresso mediante sistema di irrigazione fisso	2 volte al giorno	15 min.

Tabella 1: Schematizzazione procedura di mitigazione emissioni diffuse nel periodo autunnale-invernale all'interno dell'impianto.

Periodo primaverile-estivo (Aprile-Settembre)

La pulizia dell'area pavimentata avverrà ogni 15giorni mentre quella di compattazione della restante area mensilmente. Il processo di bagnatura dei cumuli sarà effettuato ogni 3-5 giorni in base alla siccità dl periodo mentre la bagnatura della viabilità interna e delle superfici libere (compresa area pavimentata) sarà quotidiana.

L'utilizzo del cannone nebulizzatore nei processi di macinazione area di lavorazione ed area di recupero si avrà per tutta la durata del processo e quindi di operatività dei macchinari ricordando che è sufficiente un singolo cannone nebulizzatore perché tra le operazioni di lavorazione e quelle di recupero non vi è mai contemporaneità.

L'irrigatore dinamico in ingresso sarà utilizzato ogni ora per tutta la durata della giornata lavorativa per 10' salvo pioggia. Anche in questo secondo caso si riporta in tabella 2 la schematizzazione circa le attività di mitigazione per questo periodo dell'anno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.